

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19

Risposte a domande frequenti

Stato al 26 marzo 2020, ore 12.00

Disclaimer: le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare. In generale, si rimanda alle informazioni ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus.

1. SCUOLE DELL'OBBLIGO

1.1. Quali sono le novità per le scuole dell'obbligo (scuola dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie) a partire da lunedì 16 marzo?

A partire da lunedì 16 marzo e fino al 19 aprile 2020 decade l'obbligo di frequenza per tutte le scuole dell'obbligo (scuola dell'infanzia, scuole elementari, scuola media, unità scolastica differenziata, Sezione della pedagogia speciale, servizio di sostegno pedagogico).

Il Consiglio di Stato, alla luce dell'evoluzione epidemiologica del COVID-19, il 13 marzo 2020 ha deciso, dopo consultazione con le autorità federali, le autorità cantonali, lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, il Medico cantonale e dopo un'attenta e ponderata analisi, di mettere in atto a partire da lunedì 16 marzo una serie di misure restrittive per le attività economiche, pur garantendo i servizi di base, e di interrompere l'erogazione di servizi al pubblico non prioritari. Conseguentemente è stata decretata anche la chiusura delle scuole dell'obbligo, quale misura resasi a questo stadio opportuna e sostenibile, grazie alla presenza delle altre imprescindibili misure di accompagnamento che faciliteranno la presenza dei genitori a casa, al fine di frenare l'acuirsi della diffusione del virus. Come detto fin dall'inizio, la situazione generale e le misure ad esse legata sono rivalutate quotidianamente.

1.2. Cosa comporta la chiusura delle scuole dell'obbligo a livello di responsabilità individuale?

La chiusura delle scuole dell'obbligo implica la massima responsabilizzazione di tutta la popolazione, in particolare dei genitori, affinché si eviti nella misura più assoluta il contatto intergenerazionale tra bambini e giovani, che in precedenza potevano restare a scuola, e le persone più a rischio. L'Ordinanza 2 COVID-19 indica come persone vulnerabili le persone a partire dai 65 anni e le persone di ogni età affette da tumore, diabete, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie o malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario.

Affinché la misura della chiusura delle scuole obbligatorie non si riveli controproducente da un punto di vista sanitario, è assolutamente fondamentale che la popolazione

risponda con la massima responsabilità individuale, facendo in modo che l'accudimento di bambini e ragazzi NON sia delegato alle persone vulnerabili qui sopra indicate.

1.3. Cosa comporta la chiusura delle scuole dell'obbligo a livello organizzativo per allievi e docenti?

Da un punto di vista organizzativo la chiusura delle scuole dell'obbligo comporta in generale quanto segue:

- i docenti rimangono in servizio e sono tenuti ad essere a disposizione delle direzioni di istituto. A dipendenza dell'ordine scolastico e delle indicazioni del DECS, rispettivamente delle direzioni scolastiche, essi sono tenuti a seguire le prescrizioni che man mano verranno definite, a partire da quelle qui descritte;
- tutti gli allievi di ogni ordine di scuola che possono rimanere a casa devono rimanere a casa, evitando contatti diretti con persone anziane e malate e seguendo le disposizioni generali di prevenzione/protezione descritti sul sito www.ti.ch/coronavirus;
- in questo periodo gli allievi non sono in vacanza e devono essere raggiungibili (direttamente o tramite l'autorità parentale) per telefono e e-mail durante i normali orari scolastici;
- al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, le scuole dell'obbligo collaborano nell'accudimento a scuola degli allievi che non possono rimanere a domicilio. Perciò esso è garantito presso le sedi scolastiche, massimo 5 persone per uno stesso spazio insegnante compreso;
- è compito delle singole direzioni, per le scuole comunali in collaborazione con gli ispettorati, organizzare nel più breve tempo possibile le modalità che garantiscono un seguito scolastico;
- i trasporti necessari e la refezione scolastica di pertinenza cantonale sono garantiti, i Comuni decidono con le direzioni per quanto loro compete;
- per le unità scolastiche differenziate le modalità di gestione sono concordate con la Sezione delle scuole comunali;
- gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali rimangono a disposizione dei capigruppo che forniscono le necessarie informazioni;
- gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole medie rimangono a disposizione delle direzioni e dei capigruppo;
- gli operatori del Servizio dell'Educazione Precoce Speciale rimangono a disposizione dei capiservizio;
- gli operatori pedagogici per l'integrazione (OPI) rimangono a disposizione delle direzioni scolastiche di riferimento e dei rispettivi capigruppo OPI e non si recano a casa degli allievi;
- i docenti di lingua e integrazione e le risorse casi difficili rimangono a disposizione delle direzioni scolastiche e dei rispettivi ispettorati per le scuole comunali.

Il DECS darà ulteriori indicazioni sulla gestione delle prossime settimane direttamente alle direzioni degli istituti della scuola dell'obbligo.

1.4. La scuola prevede un sostegno per i genitori che per motivi di lavoro o altri motivi gravi e inderogabili non possono tenere bambini o figli a casa senza che questi siano accuditi da persone vulnerabili?

Sì. Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale è garantito presso le sedi scolastiche in via del tutto eccezionale un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni familiari gravi e inderogabili non possono restare a casa senza essere accuditi da persone vulnerabili, 5 persone per uno stesso spazio insegnante compreso.

È importante sottolineare che l'accudimento di bambini e ragazzi a scuola è garantito unicamente a chi per motivi comprovati non ha alternative (ad esempio per genitori che devono lavorare, non possono farlo da casa e non sono nella posizione di poter far capo a forme di accudimento private che non coinvolgano persone a rischio). In assenza di tali comprovati motivi di necessità non è ammesso inviare i figli a scuola.

Il Dipartimento della sanità e della socialità a sua volta fornisce indicazioni per quel che concerne gli asili nido e attività extra-scolastiche che rimangono a supporto dei genitori che non possono garantire direttamente l'accudimento.

2. SCUOLE POSTOBLIGATORIE

2.1. Quali sono le novità per le scuole del postobbligo a partire dal 12 marzo incluso?

Le scuole pubbliche e private non obbligatorie sono chiuse da giovedì 12 marzo e lo saranno fino al 19 aprile.

2.2. Cosa comporta la chiusura delle scuole postobbligatorie?

Da un punto di vista organizzativo la chiusura delle scuole postobbligatorie comporta in generale quanto segue:

- tutte le scuole postobbligatorie e tutti i centri di formazione interaziendali sono chiusi da giovedì 12 marzo a domenica 19 aprile inclusi;
- in questo periodo gli allievi non sono in vacanza e devono essere raggiungibili (direttamente o tramite l'autorità parentale) per telefono o e-mail durante i normali orari scolastici. A dipendenza dell'ordine scolastico rimangono valide le prime indicazioni che vengono descritte qui di seguito;
- se le scuole sono di principio chiuse, questo non significa che gli immobili scolastici non siano parzialmente utilizzabili, segnatamente per le direzioni, il personale amministrativo, i docenti, per alcuni incontri con allievi volti a dar seguito all'insegnamento in questa circostanza particolare o per sostenere gli istituti della scuola dell'obbligo che dovessero necessitare di questi spazi (per aule o per la mensa scolastica);
- tutti gli allievi delle scuole postobbligatorie che possono rimanere a casa devono rimanere a casa, evitando contatti diretti con persone anziane e malate e seguendo le disposizioni generali di prevenzione/protezione descritti sul sito www.ti.ch/coronavirus;
- i docenti rimangono in servizio e sono tenuti ad essere raggiungibili dalle direzioni di istituto. A dipendenza dell'ordine scolastico e delle indicazioni del DECS,

rispettivamente delle direzioni scolastiche, essi sono tenuti a seguire le prescrizioni che man mano verranno definite, a partire da quelle descritte qui di seguito;

- il personale amministrativo delle scuole rimane in servizio a disposizione della direzione scolastica.

2.3. Le scuole postobbligatorie possono convocare studenti e apprendisti in sede per svolgere attività pratiche indispensabili?

Gli istituti scolastici (scuole medie superiori e scuole professionali), ottenendo una deroga prevista all'art. 7 dell'Ordinanza 2 COVID-19 da parte del DECS, possono essere autorizzati a organizzare in modo puntuale e a titolo eccezionale dei momenti formativi in sede (per verifiche, lavori individuali pratici o in piccoli gruppi), mettendo in atto tutti i necessari provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate, per la protezione di persone particolarmente a rischio, per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali (come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore) e per l'adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene.

2.4. Gli esami o le procedure di qualificazione sono mantenuti durante la chiusura della scuola?

Di principio sì, ma non per ora.

In Ticino la Divisione della formazione professionale (DFP) ha sospeso tutte le procedure di qualificazioni previste dal 19 marzo al 19 aprile 2020, allineandosi con le raccomandazioni dei partner della formazione professionale ([Appello dei partner agli attori della formazione professionale – Nota informativa del 19 marzo 2020](#), PDF, 407 kB, 19.03.2020).

Il nuovo coronavirus sta avendo ripercussioni anche sulle procedure di qualificazione della formazione professionale di base (esami finali di tirocinio). Nonostante la situazione, gli apprendisti devono avere la possibilità di conseguire l'attestato federale di capacità o il certificato federale di formazione pratica come negli anni scorsi.

Lo stesso discorso vale naturalmente per la maturità liceale e per la maturità professionale. I lavori per elaborare una procedura coordinata a livello nazionale e in linea con le circostanze attuali procedono a pieno regime.

2.5. Gli esami di maturità (liceale e professionale) si svolgeranno anche quest'anno?

Di fronte alla pandemia di Coronavirus il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha proclamato la "situazione straordinaria" e inasprito ulteriormente i provvedimenti a tutela della popolazione. Per il momento le misure adottate non toccano questi esami.

2.6. La chiusura riguarda anche i corsi interaziendali, la formazione continua e altri settori legati alla formazione professionale?

La decisione di chiusura riguarda in modo diretto le scuole professionali (formazione di base, superiore e continua) e i corsi interaziendali, così come i corsi per adulti e di formazione continua dell'Istituto della formazione continua. Essa non vale per i centri aziendali di formazione, per questi ultimi la decisione è di competenza dell'azienda.

2.7. Gli apprendisti come si devono comportare verso l'azienda durante il periodo di chiusura delle scuole?

La chiusura delle scuole professionali e dei corsi interaziendali non coinvolge direttamente le aziende formatrici.

Nei settori economici in cui il lavoro continua, l'azienda di formazione è tenuta a garantire le misure di protezione disposte dalle autorità sanitarie a tutti i lavoratori e alle lavoratrici, apprendisti compresi. Le scuole professionali mantengono il proprio mandato formativo nei confronti degli apprendisti e si impegnano ad utilizzare le forme d'insegnamento digitali a distanza in modo coordinato con i formatori in azienda nei giorni in cui fino al 16 marzo era prevista la frequenza scolastica. Le scuole professionali si coordinano con le organizzazioni del mondo del lavoro e le aziende al fine di coordinare le attività.

Nei settori economici nei quali il lavoro è attualmente sospeso, gli apprendisti sono tenuti a seguire le indicazioni della scuola professionale al fine di assicurare la continuità della formazione pratica e teorica in collaborazione con il formatore aziendale.

2.8. Si sente molto parlare di formazione a distanza, di cosa si tratta?

La formazione a distanza è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la mancata compresenza di docenti e allievi nello stesso luogo. Con lo sviluppo in particolare della piattaforma Moodle e di Office 365, già prima della crisi le scuole potevano disporre di strumenti atti all'insegnamento a distanza. Tenuto conto della situazione attuale, il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) è stato incaricato di organizzare e mettere a disposizione delle scuole i supporti elettronici (video-conferenze, strumenti didattici online ecc.) per implementare, laddove possibile, l'insegnamento a distanza nel più breve tempo possibile.

Con il sostegno delle rispettive sezioni dell'insegnamento e della formazione, le direzioni scolastiche si stanno organizzando per assicurare, nel limite del possibile, la continuità didattica anche durante il periodo di chiusura. Per questo le scuole, in base alle loro specifiche esigenze e peculiarità e tenendo conto di progetti o esperienze già in corso nelle sedi, sono chiamate a elaborare e mettere in atto una strategia che possa permettere di implementare l'insegnamento a distanza su uno o più settori, in collaborazione con la Divisione della scuola (DS), la Divisione della formazione professionale (DFP) e il CERDD.

2.9. Posso sospendere lo stage pratico in azienda che sto facendo nel settore sociosanitario (ospedale, clinica, servizio cure a domicilio, ecc.)?

Lo stage pratico è parte integrante e essenziale nell'apprendimento delle competenze professionali ed è pertanto irrinunciabile. In particolare, in questo settore è necessario fare tutto il possibile affinché le persone in formazione possano concludere il loro percorso: interrompere la formazione pratica di fatto significa rinviare di un anno la fine della formazione.

L'attività lavorativa nel settore sociosanitario implica la presa di coscienza sulla particolare tipologia di rischi professionali rispetto ad altre professioni. Il rischio biologico è sempre preso in considerazione con il massimo rigore e nel rispetto delle regole di protezione di tutti gli operatori, rispetto anche ad altri agenti infettivi come AIDS, epatite, tubercolosi, ecc.).

Tenuto conto della particolare situazione, la DFP, attraverso la Sezione della formazione sanitaria e sociale e le rispettive scuole, è stata incaricata di informare e sensibilizzare i datori di lavoro sul rispetto delle disposizioni di prevenzione e per commisurare le mansioni attribuite alle competenze raggiunte sino ad ora. Le scuole professionali del settore sociosanitario sono chiamate a dare un sostegno rafforzato agli allievi che operano nelle strutture, attraverso degli incontri in modalità "a distanza" sia, se reputato necessario, con degli incontri bilaterali. A sostegno dei giovani e delle giovani confrontati con situazioni emotivamente forti, la DFP ha deciso di attivare un servizio di sostegno e ascolto individuale supplementare che sarà attivato a breve.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE

3.1. Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è a disposizione degli organi responsabili per qualsiasi domanda concernente le ripercussioni del coronavirus sulla pianificazione e lo svolgimento degli esami professionali (EP) e degli esami professionali superiori (EPS). Gli organi responsabili sono esortati a comunicare tempestivamente il differimento degli EP e EPS ai candidati e a tutti i soggetti interessati. In caso di domande i candidati e gli operatori dei corsi di preparazione agli EP e EPS sono pregati di rivolgersi all'organo responsabile di riferimento ([elenco delle professioni](#)).
Contatti: info.hbb@sbfi.admin.ch / tel. +41 58 462 80 66.

3.2. Cosa succede per i cicli di formazione e studi postdiploma delle scuole specializzate superiori

Secondo le disposizioni emanate dal Consiglio federale il 13 marzo 2020 le scuole sono chiuse fino al 19 aprile 2020. In Ticino le scuole specializzate superiori si sono attivate per l'attivazione dell'insegnamento a distanza e la priorità è data alle classi terminali per permettere loro di portare a termine i cicli di formazione entro la scadenza prevista. La SEFRI si dichiara aperta a soluzioni alternative per quanto riguarda le tipologie e le modalità

di svolgimento delle procedure di qualificazione con esame finale (p. es. colloquio in videoconferenza).

4. ALTRE FORMAZIONI

4.1. I corsi di formazione continua presso organizzatori privati sono sospesi?

La decisione di sospensione dei corsi è di competenza degli enti privati, che informeranno iscritti e docenti. È auspicato un allineamento alle disposizioni cantonali in materia di scuole postobbligatorie.

4.2. I corsi di formazione continua e di abilitazione presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sono sospesi?

Le lezioni per tutte le studentesse e gli studenti della SUPSI nell'ambito della formazione Bachelor e Master, sospese dal 9 al 22 marzo, riprendono dal 23 marzo 2020 in modalità a distanza. Le sedi SUPSI rimangono chiuse alle studentesse e agli studenti fino al 29 marzo. Fanno stato le informazioni ufficiali aggiornate (cfr. www.supsi.ch/dfa).

4.3. I corsi di formazione continua e di abilitazione presso l'Istituto federale della formazione professionale (IUFFP) sono sospesi?

Sì, lo IUFFP di Lugano ha comunicato l'11 marzo la decisione di allinearsi alla misura varata dall'autorità cantonale. Ciò significa concretamente che, con effetto immediato:

- le lezioni e i seminari in presenza afferenti ai diversi Moduli in corso sono sospesi;
- essi saranno sostituiti, nel limite del possibile e secondo modalità che saranno comunicate a breve dai rispettivi responsabili, con attività a distanza (sincrone o asincrone, a seconda dei casi);
- le valutazioni della pratica di Insegnamento (lezioni di prova) sono annullate e saranno riagendate non appena possibile;
- le visite formative previste sono annullate e anch'esse riagendate non appena possibile;
- gli incontri di consulenza, accompagnamento o altre attività nell'ambito dei cicli di studio possono svolgersi regolarmente, privilegiando tuttavia una forma a distanza;
- la sede dell'istituto continuerà ad essere aperta e i docenti saranno in servizio.

5. **DISPOSIZIONI VARIE**

5.1. Quali sono i sintomi influenzali per cui non si può restare a scuola?

Come già comunicato alle direzioni il 6 marzo e il 9 marzo, i seguenti sintomi influenzali implicano l'obbligo di restare a casa:

Sintomi influenzali	Indicazione di comportamento
Febbre	Obbligatoriamente a casa
Tosse persistente	Obbligatoriamente a casa
Due o più sintomi tra i seguenti: raffreddore, tosse, mal di gola	Obbligatoriamente a casa
Esclusivamente un sintomo tra i seguenti: raffreddore*, tosse*	Obbligatoriamente a casa, a meno che il sintomo non sia lieve.
Nessun sintomo influenzale	Normalmente a scuola

**Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità del singolo, rispettivamente dell'autorità parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico.*

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o al proprio medico.

5.2. Ad allievi e docenti assenti per malattia, quarantena o per aver contratto il coronavirus deve essere richiesto sistematicamente un certificato di buona salute prima di rientrare? Chi e come si decide quando possono rientrare?

No. I criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza per malattia o quarantena sono:

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
Persona assente per auto-isolamento, con sintomi influenzali quali febbre, tosse, raffreddore, e/o mal di gola	Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo se sono trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa. Non è richiesta la presentazione di certificati medici.
Persona assente per auto-quarantena volontaria	Al termine della quarantena volontaria (10 giorni a partire dal giorno in cui la persona malata è stata messa in isolamento), purché non presenti alcun sintomo influenzale. Non è richiesta la presentazione di certificati medici.
Persona risultata positiva al COVID-19	Dopo 48 ore dalla fine dei sintomi, a condizione che siano trascorsi almeno 10 giorni dall'inizio della malattia.

5.3. Cosa succede se un allievo o un docente dovesse risultare positivo?

Per allievi e docenti risultati positivi al COVID-19 valgono le normali indicazioni di comportamento applicate a tutta la popolazione (cfr. www.ti.ch/coronavirus).

5.4. Come funziona la quarantena? Cosa succede a chi studia nello stesso istituto? Ho insegnato in una scuola o sono stato/a in contatto con un/a allievo/a o collega risultato positivo o che è in quarantena volontaria, cosa devo fare?

I medici curanti che hanno effettuato il test e che informano i pazienti positivi al COVID-19 raccomandano ai “contatti stretti” dei casi confermati (persone che vivono sotto lo stesso tetto e/o hanno relazioni intime con questi) di rimanere a casa per 10 giorni (auto-quarantena volontaria) a partire dal giorno in cui la persona malata è stata messa in isolamento. Questo perché nella maggior parte dei casi i sintomi compaiono entro questo periodo. Durante l’auto-quarantena volontaria alla persona viene raccomandato di:

- evitare contatti con persone vulnerabili;
- prestare attenzione al proprio stato di salute;
- auto-isolarsi in caso di sintomi;
- chiamare il medico in caso di tosse e febbre.

Queste informazioni vengono fornite direttamente tramite il medico curante della persona positiva al COVID-19.

I bambini presentano raramente dei decorsi gravi e non sono praticamente descritti casi di complicazioni severe.

5.5. Sono stato a contatto a scuola con una persona poi risultata positiva, cosa devo fare?

Le persone che sono state a contatto a scuola con una persona poi risultata positiva al COVID-19, se asintomatiche, proseguono la loro vita scolastica come di consueto. Queste persone sono precauzionalmente invitate a prestare particolare attenzione ad eventuali sintomi che si dovessero manifestare e, se del caso, a rimanere a casa.

5.6. Se un apprendista vive in un’economia domestica con persone in auto-quarantena volontaria, l’azienda formatrice deve essere avvertita?

Di principio un obbligo non sussiste. La procedura di auto-quarantena volontaria in vigore comporta una revisione della definizione di “contatto stretto” con una persona risultata positiva al COVID-19. Con “contatto stretto” si identifica ora unicamente una persona che vive sotto lo stesso tetto e/o ha relazioni intime con la persona positiva. A meno di indicazioni mediche specifiche, l’apprendista può quindi andare al lavoro.

5.7. La quarantena volontaria va gestita come un congedo non pagato?

No. Siccome l’auto quarantena è raccomandata dal medico, andrà pagata dallo Stato come datore di lavoro. Occorrerà una forma di certificazione nella quale si dichiara che la persona vive con una persona positiva.